



TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

premessi quanto dedotto e chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato il 9.05.2023

esaminati gli atti e i documenti del procedimento iscritto al n.5277/2023 r.g.

rilevato:

- che all'esito dell'udienza del 2.02.2024 si è reso necessario avviare il procedimento di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;

- che in data 7.02.2024 il P.M. in sede ha reso parere favorevole ed il Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'8.02.2024 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità richieste dalla parte ricorrente;

ritenuto:

- che occorre fissare una nuova udienza di discussione entro la quale consentire alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto da considerarsi steso in calce all'atto introduttivo, tenendo conto altresì della natura e dell'anno di iscrizione a ruolo della controversia;

- che tra gli incombenzi da espletare per il perfezionamento del procedimento notificatorio in parola è prescritto il deposito di una copia dell'atto in parola nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo nonché la pubblicazione di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale del ricorso e del presente decreto;

considerato che la rituale costituzione delle parti resistenti deve effettuarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c.

dato atto che l'udienza di cui in dispositivo, stante il carico del ruolo, tiene conto della natura della causa e dell'anno di iscrizione a ruolo della stessa

visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" sì come prescritto dall'art. 127 *ter* c.p.c.;

ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito

P.Q.M.

FISSA l'udienza di discussione per giorno 27.09.2024 ore 9,14

ONERA parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto, secondo quanto disposto in parte motiva, nel rispetto modalità di legge entro il termine perentorio del 15.04.2024

AVVERTE i terzi controinteressati che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

DISPONE che la trattazione della controversia in parola alla predetta udienza si svolga secondo le modalità del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto meglio indicato in parte motiva

ASSEGNA a tal fine alle parti **termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 ter c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà –ove voglia- opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 9.02.2024

Il Giudice

Dott.ssa Rita Nicosia